



## L'UTILIZZAZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE NELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

**prof. avv. Paola ROSSI**

*Professore associato Università del Sannio  
Ricercatore area fiscale IRDCEC*

Diretta 15 novembre 2010

### LA CIRCOLARE n. 20/E DEL 2010



**NELLA CIRCOLARE n. 20/E CHE DETTA  
GLI INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PREVISIONE E IL  
CONTRASTO DELL'EVASIONE DA SVILUPPARE NEL CORSO  
DEL 2010 È STATO PREVISTO UN PIANO STRAORDINARIO  
DI CONTROLLI FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE  
SINTETICA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**DAL PIANO È ATTESO UN SENSIBILE MIGLIORAMENTO DEI  
RISULTATI QUALI/QUANTITATIVI OTTENUTI RISPETTO A  
QUELLI DEL 2009 IN QUANTO L'ANALISI DI RISCHIO E LA  
SELEZIONE DELLA PLATEA DI RIFERIMENTO DEVONO  
ESSERE SVILUPPATE DAGLI UFFICI BASANDOSI SUGLI  
ELEMENTI DISPONIBILI NELLE BANCHE-DATI  
CENTRALIZZATE COME IMPLEMENTATE DALLE  
ACQUISIZIONI DIRETTE EFFETTUATE SU TUTTO IL  
TERRITORIO NAZIONALE**

## LA CIRCOLARE n. 49/E DEL 2007

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**L'ANAGRAFE TRIBUTARIA SARÀ POI IN FUTURO  
IMPLEMENTATA CON LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE  
DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO NON  
INFERIORE A 3.000 EURO (art. 21)**

**MA NEL FRATTEMPO GLI UFFICI SUPPORTANO LE  
RICOSTRUZIONI SINTETICHE DEL REDDITO ANCHE CON I  
RISULTATI DELLE INDAGINI FINANZIARIE**

**LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA È INFATTI UTILIZZATA  
AL FINE DI RISCOSTRARE SE LE MOVIMENTAZIONI –  
ATTIVE (accreditamenti) E PASSIVE (prelevamenti) – IVI  
EVIDENZIATE SIANO O MENO COMPATIBILI CON LA  
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DICHIARATA DAL SOGGETTO  
SOTTOPOSTO A CONTROLLO (Circ. n. 49/E del 2007)**

## INDAGINI FINANZIARIE SEMPLIFICATE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**DA NOTIZIE RIPORTATE DALLA STAMPA  
SI APPRENDE COME I NUOVI ACCERTAMENTI SINTETICI  
(QUELLI DEL D.L. n. 78/10) POTRANNO ESSERE  
CONFERMATI ANCHE DAL MONITORAGGIO DEI SALDI  
INIZIALI E FINALI DEI CONTI CORRENTI DEI CONTRIBUENTI**

**L'ACCESSO AI C/C EFFETTUATO IN CHIAVE DI  
REDDITOMETRO SARÀ INSTANTANEO E SI LIMITERÀ AD  
ACQUISIRE I SALDI DEI C/C ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL  
PERIODO DI IMPOSTA COSÌ DA AVERE UNA FOTOGRAFIA  
DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DEL CONTRIBUENTE E  
DA POTER TRACCIARE IL SUO PROFILO D'INVESTIMENTO**

**RISPETTO ALLE NORMALI INDAGINI FINANZIARIE È UNA  
PROCEDURA MENO INVASIVA E PIÙ VELOCE**

## **INDAGINI FINANZIARIE ART. 32 DPR 600/73**

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**LE ORDinarie INDAGINI FINANZIARIE COSTITUISCONO QUELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI DIRETTA ALL'ACQUISIZIONE E ALL'UTILIZZO DI DATI, NOTIZIE E DOCUMENTI RELATIVI A QUALSIASI RAPPORTO INTRATTENUTO**

**O**

**OPERAZIONE EFFETTUATA**

**COMPRESI EVENTUALI SERVIZI O GARANZIE DAL SOGGETTO VERIFICATO CON QUALSIASI**

**OPERATORE CREDITIZIO O FINANZIARIO AL FINE DI RICOSTRUIRE L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ REDDITUALE OVVERO IL VOLUME DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI AL FINE DI RETTIFICARNE LE RELATIVE DICHIARAZIONI (artt. 32, co. 1 n. 2 e 51, co. 1 n. 2)**

## **LE NOVITÀ DELLA LEGGE n. 311/2004**

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**LE MODIFICHE INTRODOTTE DAI COMMI 402, 403 e 404 DELLA L. n. 311/04 HANNO COMPORATO**

- **L'AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE RICHIESTE;**
- **L'AMPLIAMENTO DELLE INFORMAZIONI ACQUISIBILI MEDIANTE INDAGINI FINANZIARIE;**
- **LA MODIFICA E L'ACCELERAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE;**
- **L'ESTENSIONE DELLA VALENZA PROBATORIA DEI PRELEVAMENTI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI;**
- **L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI IN UN'APPOSITA SEZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (DL n. 223/06)**

## UTILIZZO DEI DATI E DOCUMENTI ACQUISITI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



AI SENSI DELL' ART. 32 co. 1, n. 2) DPR n. 600/73 I DATI, LE NOTIZIE E I DOCUMENTI ACQUISITI PRESSO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI SONO POSTI A BASE DEGLI ACCERTAMENTI (ex artt. 38, 39, 40 e 41 DPR. n. 600/73) SE IL CONTRIBUENTE NON DIMOSTRA NE HATENUTO CONTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO SOGGETTO AD IMPOSTA OVVERO CHE NON HANNO RILEVANZA ALLO STESSO FINE

ALLE STESSO CONDIZIONI SONO POSTI COME RICAVI E COMPENSI A BASE DEGLI STESSI ACCERTAMENTI I PRELEVAMENTI E GLI IMPORTI RISCOSSI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI SE IL CONTRIBUENTE NON NE INDICA L'EFFETTIVO BENEFICIARIO

## LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA NORMA DÀ RILIEVO NORMATIVO, CONNOTANDOLA QUALE PRESUNZIONE RELATIVA, ALLA MASSIMA DI ESPERIENZA PER CUI

LE RIMESSE IN  
C/C



DERIVANO NORMALMENTE  
DALL'ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE

I  
PRELEVAMENTI



PRIVI DI GIUSTIFICAZIONE SONO DA  
CONSIDERARE COSTI IN NERO  
SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE PER  
GENERARE RICAVI/COMPENSI IN  
NERO

A TAL FINE ESSENDO IRRILEVANTE SIA LA CIRCOSTANZA CHE IL C/C ABBA UN SALDO NEGATIVO (Cass., n. 23690/07), SIA CHE LE ENTRATE E LE USCITE SIANO IN PAREGGIO (Cass., 21695/10)

## LA PROVA CONTRARIA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA SUPREMA CORTE HA AFFERMATO CHE LA PROVA CONTRARIA DEVE ESSERE **SPECIFICA**, CON RIFERIMENTO ALLE **SINGOLE OPERAZIONI** (Cass., 18339/09), E TALE DA FORNIRE UN SUPPORTO ARGOMENTATIVO RELAZIONATO ALLE **CONCRETE EMERGENZE PROBATORIE** (Cass., 18809/10)

QUANTO AL SUPPORTO **DOCUMENTALE** LA PROVA CONTRARIA PUÒ ESSERE FORNITA MEDIANTE **DOCUMENTI PROVENIENTI DALLA P.A.**, DA SOGGETTI ADDETTI A **FUNZIONI CERTIFICATIVE**, O DA TERZI COINVOLTI DA **RAPPORTI CONTRATTUALI** CON IL CONTRIBUENTE, NONCHÉ DA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD **OPERAZIONI ATTINENTI A TITOLI DI CREDITO IN GENERE**

NON SONO SUFFICIENTI A SUPERARE LE PRESUNZIONI MERE **SCRITTURE PRIVATE** O **DICHIARAZIONI DI PARTE**, NÉ È POSSIBILE RICORRERE ALL'EQUITÀ (Cass., 20735/10)

## LA PROVA CONTRARIA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



RIGUARDO AL **CONTENUTO** LA SUPREMA CORET HA AFFERMATO CHE LA PROVA PUÒ CONSISTERE NELLA DIMOSTRAZIONE CHE SI TRATTA DI **VINCITE AL LOTTO** (Cass., 2752/09), DI **ACQUISTI EREDITARI**, DI **OPERAZIONI BILANCIATE**, DI REDDITI PER CUI SONO STATE GIÀ PAGATE LE IMPOSTE (Cass., 23852/09)

NEL DIVERSO CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE INDICHI LE GENERALITÀ DEL BENEFICIARIO, L'ONERE PROBATORIO SI SPOSTA SULL'UFFICIO CHE POTRÀ INVITARE IL PERCETTORE A DAR CONTO DELLE **RAGIONI E DEL TITOLO** DELL'EROGAZIONE

NEL CASO IN CUI IL CONTRBUENTE ECCEPISCA CHE IL SUO RUOLO SIA QUELLO DI **PRESTANOME** INCOMBE SULLO STESSO L'ONERE DI PROVARE **L'INTERPOSIZIONE SOGGETTIVA FITIZIA**



QUANTO ALLA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE I CONTROLLI FINANZIARI ANCHE SU CONTI INTESTATI A **SOGGETTI TERZI** DEVE RISCOSTRARSI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE UN CONTRASTO INTERPRETATIVO CHE POTREBBE RICHIEDERE L'INTERVENTO DELLE SS.UU.

NEGLI ULTIMI TEMPI SEMBRAVA PREVALERE UN ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO SECONDO IL QUALE PER ESTENDERE IL CONTROLLO AI CONTI DI TERZI ERA NECESSARIO CHE L'UFFICIO DIMOSTRASSE LA **NATURA FITTIZIA** DELL'INTESTAZIONE, O COMUNQUE LA **SOSTANZIALE RIFERIBILITÀ** AL CONTRIBUENTE DEI CONTI DEI TERZI O DI SINGOLI DATI O DI ELEMENTI DI ESSI (Cass., nn. 20862/10 e 20197/10)



SECONDO UN ALTRO ORIENTAMENTO, DI RECENTE CONFERMATO (Cass., nn. 19493/10 e 21318/10), L'ESISTENZA DI **VINCOLI FAMILIARI** E DI **RAPPORTI SOCIETARI** (in soc. di pers. o di cap. a ristretta base azionaria) DETERMINA UN LEGAME TALMENTE STRETTO CON LA SOCIETÀ DA REALIZZARE UNA SOSTANZIALE IMMEDIASIMAZIONE TRA SOCIETÀ E SOCI CHE GIUSTIFICA L'AUTOMATICA ESTENSIONE DEI CONTROLLI NEI LORO CONFRONTI

SI AUSPICA CHE CONTINUI A PREVALERE L'INDIRIZZO IN BASE AL QUALE **GRAVA SULL'UFFICIO** LA DIMOSTRAZIONE DELLA RIFERIBILITÀ ALL'ACCERTATO DELLE MOVIMENTAZIONI RILEVATE NEI CONTI INTESTATI A TERZI



### **TALE DIMOSTRAZIONE È STATA OFFERTA DAGLI UFFICI METTENDO IN EVIDENZA**

- **L'ASSENZA DI DISPONIBILITÀ, DA PARTE DEI TERZI, DI REDDITI TALI DA GIUSTIFICARE LE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI (Cass., n. 17390/10);**
- **DALLA MANCATA RISPOSTA DEGLI INTESTATARI DEI CONTI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (Cass., n. 1452/09);**
- **DAL REPERIMENTO DI DISTINTE DEL CONTO DELL'AMMINISTRATORE NEI LOCALI DELL'AZIENDA (Cass., n. 9588/07);**
- **DA DICHIARAZIONI DI DIPENDENTI RESE IN SEDE DI VERIFICA E VERBALIZZATE (Cass., n. 20197/10)**